

Visto il decreto n. 1049 del 19 dicembre 2013, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, registrato dalla Corte dei Conti in data 20 marzo 2014, foglio n. 688, con il quale si è proceduto alla ripartizione delle complessive disponibilità del FIRST, iscritte sul capitolo 7245 dello stato di previsione del MIUR per l'anno 2013, pari ad €63.148.104, definendo le assegnazioni per gli specifici interventi previsti, come di seguito specificato:

€9.472.215 per il finanziamento di progetti di cooperazione internazionale;

€5.000.000 per il finanziamento di interventi riguardanti attività di social innovation;

€48.675.889 per il finanziamento di iniziative destinate a giovani ricercatori;

Considerato che tutte le risorse FIRST per l'anno 2013 sono state mantenute nel bilancio dell'anno 2014, sul predetto capitolo 7245, quali residui di lettera F, al fine di consentire la definizione degli impieghi previsti, con la conseguente assunzione dei relativi impegni di spesa;

Visto il decreto direttoriale n. 514 del 20 febbraio 2014, con il quale si è proceduto all'adozione e successiva pubblicazione di uno specifico Avviso per la realizzazione di un'iniziativa denominata «MOOC - Massive Online Open Course», ricadente nell'ambito delle iniziative destinate alla social innovation, con una dotazione di €160.000, oltre alle risorse destinate alla copertura delle attività di valutazione e monitoraggio (per un importo di €1.600, corrispondente all'1% del totale), a valere sulle risorse previste dall'art. 3 del citato decreto n. 1049 del 19 dicembre 2013;

Ritenuto di ridurre, per l'anno in argomento, le risorse destinate alle iniziative di social innovation, prevedendo il mantenimento per tali iniziative di €2.300.000, oltre ad €161.600, già destinati all'iniziativa «MOOC - Massive Online Open Course»;

Ritenuto, inoltre, di destinare la quota parte delle risorse rese disponibili, pari a €2.538.400, ad attività di preminente importanza in campo internazionale, volte a favorire la partecipazione italiana ad iniziative comunitarie;

Ritenuto opportuno, pertanto, sulla base di quanto precede, operare una modifica dell'art. 1 del decreto n. 1049 del 19 dicembre 2013;

Decreta:

La ripartizione delle risorse complessive del FIRST per l'anno 2013, a modifica dell'art. 1 del decreto n. 1049 del 19 dicembre 2013, è così determinata:

le risorse assegnate ai progetti di cooperazione internazionale, di cui all'art. 2 del citato decreto, per un importo totale di €9.472.215, sono incrementate di €2.538.400 (comprensivi della quota dell'1% per attività di monitoraggio e valutazione);

le risorse assegnate ad interventi di social innovation, di cui all'art.3 del predetto decreto, vengono rideterminate in €2.461.600 (comprensivi della quota dell'1% per attività di monitoraggio e valutazione).

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al citato decreto n. 1049 del 19 dicembre 2013.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 8 gennaio 2015

*Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca*
GIANNINI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

*Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e
del Min. lavoro, foglio n. 1258*

15A04905

DECRETO 8 gennaio 2015.

Ripartizione delle disponibilità per l'anno 2014 del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica.
(Decreto n. 6).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA


DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L.F. 2007) che istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST) al quale confluiscono gli stanziamenti relativi ai Progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN), al Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), al Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) nonché le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal CIPE;

Visto l'art. 1, comma 872, della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'art. 32, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il quale reca disposizioni in ordine alle procedure da adottare per la ripartizione del FIRST e prevede l'emanazione di apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con la destinazione di una quota non inferiore al 15% delle disponibilità complessive del Fondo al finanziamento di interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali;

Visto l'art. 20, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come sostituito dall'art. 63, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il 10% del



Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

Ritenuto opportuno promuovere iniziative di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR;

Ritenuto opportuno incrementare (oltre il valore minimo del 15%) la percentuale di risorse destinata al finanziamento di interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, al fine di garantire una maggiore copertura rispetto alle esigenze di partecipazione nazionale ai bandi europei;

Ritenuto altresì opportuno incrementare la dotazione finanziaria riservata, nel riparto FIRST 2013, al bando SIR 2014 destinato ai giovani ricercatori, al fine di assicurare una maggiore copertura rispetto all'elevato numero di proposte pervenute (n. 5.250);

Visto l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268 che prevede che la spesa relativa ai compensi nelle procedure di selezione e valutazione dei programmi e progetti di ricerca sia compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca e abbia un importo massimo non superiore all'1% dei predetti fondi;

Visto l'art. 32, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che stabilisce che «Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

Visto l'art. 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che prevede che la spesa per il funzionamento del Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR) e per i compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca fondamentale sia compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo non superiore al 3% dei predetti fondi;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2013, n. 115, registrato dalla Corte dei conti in data 13 maggio 2013, reg. n. 6, foglio n. 118, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 62, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134, vengono stabilite le modalità di utilizzo e gestione del FIRST, nonché le procedure per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie;

Visto in particolare l'art. 2, commi 1 e 2 del medesimo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2013, n. 115 che, rispettivamente, prevedono che le «complessive disponibilità del FIRST [...] sono annualmente ripartite con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze» e «sono in particolare definite le assegnazioni per gli specifici interventi [...], gli eventuali settori e aree tecnologiche e territoriali di intervento, gli obiettivi e i risultati perseguiti nonché le modalità di presentazione delle domande e dell'assegnazione dei fondi»;

Considerato che le risorse del FIRST, iscritte sul capitolo 7245 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, effettivamente disponibili per l'anno 2013 sono pari ad euro 62.577.689;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione disponibilità

1. Le risorse disponibili sul capitolo 7245, p.g. 01 riferite al «Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - FIRST» del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2014, pari ad €62.577.689 sono così ripartite:

a) Euro 13.000.000 (pari al 20,77% delle risorse disponibili per l'anno 2014) per il finanziamento di interventi di cui all'art. 2, comprensivo dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio per un ammontare di 130.000 euro (corrispondente all'1% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268);

b) Euro 6.500.000 (pari al 10,39% delle risorse disponibili per l'anno 2014) per l'incremento della dotazione finanziaria riservata, nel riparto FIRST 2013, al bando SIR 2014, comprensivo dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio per un ammontare di 195.000 euro (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240);


c) Euro 43.077.689 (suscettibile di incremento a seguito di future nuove assegnazioni al FIRST) per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, comprensivo dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio per un ammontare di 1.292.330 euro (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240).

Art. 2.

Iniziative destinate a progetti internazionali

1. L'assegnazione di Euro 13.000.000 è destinata a specifici interventi riguardanti progetti di cooperazione internazionale presentati nell'ambito di bandi internazionali lanciati da programmi o iniziative comunitarie o internazionali a cui partecipa il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. I settori e le aree tecnologiche di ciascun bando vengono, di volta in volta, definiti nei bandi internazionali.



3. Gli obiettivi e i risultati da perseguire sono:

a. Favorire l'inserimento di soggetti italiani in gruppi di ricerca internazionali per consentire il raggiungimento di una massa critica tale da permettere il conseguimento di risultati impossibili da raggiungere da ciascun partner separatamente;

b. Favorire il coordinamento dei programmi nazionali di ricerca dei Paesi coinvolti nei singoli bandi, per un uso più efficiente e sinergico dei fondi disponibili in ciascuna nazione.

4. I soggetti, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e dell'assegnazione dei fondi, ed altre eventuali condizioni rilevanti a livello nazionale, sono definiti nei bandi internazionali e in appositi bandi integrativi emanati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 3.

Iniziative destinate a giovani ricercatori

1. L'assegnazione di €6.500.000 è destinata ad incrementare la disponibilità finanziaria del riparto FIRST 2013 e relativa al bando SIR 2014, avente lo scopo di garantire, attraverso procedure di tipo valutativo e comparativo inerenti a progetti di ricerca, il ricambio generazionale e l'autonomia scientifica dei giovani ricercatori presso le università e gli enti di ricerca pubblici afferenti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Gli obiettivi principali dell'intervento sono da individuarsi nella acquisizione di una maggiore competitività dei giovani ricercatori italiani rispetto ai bandi dell'ERC, e più in generale nella internazionalizzazione del sistema pubblico della ricerca, anche attraverso l'utilizzo di modelli e di sistemi di valutazione più aderenti a quelli in uso presso l'ERC.

Art. 4.

Iniziative destinate al supporto della ricerca fondamentale

1. L'assegnazione di €43.077.689 è destinata a specifici interventi atti a garantire, attraverso procedure di tipo valutativo e comparativo inerenti a progetti di ricerca, il supporto alla ricerca fondamentale presso le università e gli enti di ricerca pubblici afferenti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, privilegiando ricerche che promuovano un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle tematiche oggetto del Programma Horizon 2020.

2. Le aree tecnologiche interessate sono quelle relative ai tre macrosettori di riferimento ERC (scienze della vita, scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche, e scienze umane), senza alcuna limitazione relativa ad aree territoriali di riferimento.

3. Gli obiettivi principali dell'intervento sono da individuarsi nella acquisizione di una maggiore competitività dei ricercatori italiani rispetto ai bandi europei, e più in generale nella internazionalizzazione del sistema pubblico della ricerca.

4. Possono accedere al bando docenti e ricercatori già inseriti a tempo indeterminato nei ruoli degli atenei e/o degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR.

5. I criteri di valutazione, fissati nel citato bando, sono definiti dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge n. 240/2010.

6. I fondi, vincolati all'esecuzione del progetto, sono assegnati in unica soluzione all'ateneo o all'ente pubblico sede dell'unità di ricerca.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2015

*Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca*
GIANNINI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

*Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e
del Min. lavoro, foglio n. 1281*

15A04904

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 19 giugno 2015.

Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana.

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione, del 23 luglio 2014, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju);

